

DIRITTO SOCIETARIO

Poteri di controllo limitati per il socio accomandante

di Alessandro Bonuzzi

Nelle **società in accomandita semplice** il controllo del socio accomandante si materializza nel diritto di avere comunicazione annuale del **bilancio** e del **conto dei profitti e delle perdite** e di controllarne **l'esattezza**. **Non** sussiste, invece, alcun diritto del socio di capitale di **accedere integralmente alla documentazione sociale**.

Lo ha stabilito la sezione specializzata in materia d'impresa del **Tribunale di Roma**, sedicesima sezione civile, con un'[**ordinanza del 13 febbraio 2018**](#).

La decisione trae origine dal **reclamo** proposto da una Sas e dal suo socio accomandatario avverso un'**ordinanza** del Tribunale resa in data **30 agosto 2017**, nella quale il Giudice di prime cure aveva riconosciuto al socio accomandante il diritto di consultare i **libri** e gli **altri documenti sociali** al fine di far valere il proprio potere di ispezione e controllo.

Ciò in ragione del fatto che l'[**articolo 2320 cod. civ.**](#) prevede un diritto del socio da considerarsi, analogamente a quello sancito dall'[**articolo 2476, comma 2, cod. civ.**](#) in favore dei soci di società a responsabilità limitata, di **natura potestativa** e che funge da necessario **contraltare** alla mancanza di poteri gestori dell'accomandante.

Il Collegio d'Appello ha stravolto la decisione di primo grado attraverso una **completa rivalutazione** della fattispecie. Viene, infatti, ritenuta **fallace** l'equiparazione tra il diritto di controllo spettante all'**accomandante** ai sensi dell'[**articolo 2320 cod. civ.**](#) e il diritto di controllo spettante al **socio di una Srl** ex [**articolo 2476 cod. civ.**](#).

Ciò in quanto l'[**articolo 2320, comma 3, cod. civ.**](#) si limita a prevedere, con carattere di **inderogabilità**, che i **soci accomandanti** hanno il diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite e –solo **dopo** aver avuto tale comunicazione – di controllarne l'esattezza, a tal fine – e **solo a tal fine** – potendo **consultare i libri** e gli **altri documenti** della società. Quindi, il **divieto di immissione** nella gestione degli accomandanti è stato contemplato con siffatto potere di controllo.

Conforme a tale indirizzo è la giurisprudenza, la quale in passato (**Cassazione, sentenza n. 376/1996**) ha stabilito che, sebbene il diritto agli utili sorge solo in base alla regolare approvazione del bilancio, l'**approvazione del bilancio** è atto che spetta istituzionalmente ai **soci accomandatari**. Gli accomandanti possono solo **impugnare** il bilancio provocando un **sindacato di legittimità** dello stesso, ma un sindacato inteso come **rispondenza** del documento contabile alle operazioni sociali.

Inoltre, ha affermato l'ordinanza in commento, “i poteri riconosciuti all'acommandante non possono configurarsi alla stregua di quelli previsti dall'**articolo 2261 cod. civ.** per i soci della società in nome collettivo, trattandosi di un sindacato che, da una parte, verte non già sull'amministrazione, ma sulla **esattezza dei dati esposti in bilancio** e, dall'altra, è consentito solo al termine dell'esercizio sociale. In questa prospettiva, deve anche concludersi che gli acomandanti non hanno il diritto di avere dagli amministratori notizia circa la gestione dell'impresa sociale e nemmeno il diritto di consultare i libri ed i documenti nel corso dell'esercizio”.

In conclusione, alla luce di tutto ciò, il Tribunale ha ritenuto che **non sussista un diritto del socio acomandante di accedere integralmente alla documentazione sociale**.